

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 44/03/2012**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il contribuente In. Ro. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale emessa in data 1° giugno 2011 nei suoi confronti dalla Equitalia ESATRI s.p.a. in materia di IVA, IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2005.

Deducendo, quindi, di essere venuto a conoscenza della esistenza della cartella in data 12 agosto 2011 in occasione di un suo accesso presso l'Agente della riscossione senza che tale atto gli fosse mai stato notificato, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione della relativa esecutività, per mancanza di notifica, con vittoria delle spese di causa.

Si è costituita in giudizio l'Equitalia Nord s.p.a., società incorporante la Equitalia Esatri s.p.a., che, dopo avere eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, conseguente alla mancata indicazione delle parti nei cui confronti il ricorrente intendeva agire, ha dedotto la propria estraneità alle contestazioni avversarie e la legittimità della pretesa tributaria avanzata, concludendo per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, con la condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio.

Tanto premesso, ritiene la Commissione che il ricorso proposto dal contribuente In. Ro. avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti debba essere considerato fondato.

Esclusa, invero, l'ipotesi di inammissibilità del ricorso, nonché la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, così come eccepito in via preliminare dalla Equitalia Nord s.p.a., avuto riguardo all'unico motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente (la mancata notifica della cartella), riguardante unicamente il concessionario dell'attività di riscossione, che non consente di ravvisare i presupposti del litisconsorzio necessario previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 546/1992, l'oggetto della presente controversia risulta incentrato unicamente sull'accertamento dell'avvenuto perfezionamento o meno della notifica dell'atto impositivo impugnato.

Tanto premesso, rileva la Commissione che, a fronte della specifica contestazione sollevata dal ricorrente, l'Agente della riscossione aveva l'onere di fornire la dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella in questione, producendo la documentazione idonea a comprovare che l'atto impositivo era stato ritualmente notificato al contribuente.

Ma tale onere probatorio non è stato minimamente assolto dallo stesso che, lungi dal depositare in giudizio l'originale dell'atto in questione corredato della relativa relata di notifica o comunque della ricevuta di ritorno della raccomandata idonea a comprovare l'assoluta regolarità di tale adempimento, se avvenuta a mezzo del servizio postale, non ha provveduto in alcun modo a fornire la prova necessaria per il superamento della doglianza sollevata, finendo per rimanere soccombente in relazione a tale profilo.

Lo stesso, infatti, si è limitato a produrre copia della interrogazione effettuata, per via telematica, alle Poste Italiane da cui risulta che l'atto è stato "consegnato dal portalettere del centro postale di MI BOVISA REC. in data 20 LUG. 2011", documento del tutto inidoneo ad integrare la prova documentale necessaria a consentire al giudice la verifica diretta dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla resistente in merito alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento conduce, quindi, ineluttabilmente a ritenere fondata la proposta impugnazione, con la conseguente pronuncia di accoglimento. Le modalità di risoluzione della controversia inducono, peraltro, la Commissione a ravvisare giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.